

REGOLAMENTO

PER

l' esercizio degli usi civici

NEL COMUNE

DI

BAGNOLI IRPINO



AVELLINO

Tipografia Gennaro Ferrara

1912

- 2° L'uso delle acque per abbeverare animali;
- 3° Legnare sul morto e sul secco;
- 4° Il pascolo;
- 5° La semina (questa, nei terreni non sottoposti a vincolo forestale).

ARTICOLO 4.

L'esercizio degli usi indicati nel n. 1 è libero a tutti.

La raccolta dei tartufi si eserciterà dall'1° Ottobre a tutto Aprile, e per l'esercizio di tale diritto è severamente vietato di zappettare il suolo.

I prodotti che da esso si ricavano, ad eccezione di legna e pali, possono formare oggetto di commercio anche fuori del Comune quando però si è soddisfatta la richiesta dei cittadini.

ARTICOLO 5.

Per un più razionale e proficuo sfruttamento di tutto o di parte del demanio Comunale i cittadini possono riunirsi in una o più società cooperative legalmente riconosciute od autorizzate.

Il Regio Commissario Ripartitore, in base alle richieste di dette società ed al parere del Consiglio Comunale, previo assenso del Ministero di Agricoltura, può autorizzare le sin-